



COPIA



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Con il presente atto i Signori:

- INGRA' Angelo, nato a Enna (EN) il 11 agosto 1926, residente a Venezia (VE), Cannaregio 5053, codice fiscale NGR NGL 26M11 C343R;
- PAGAN Massimo, nato a Venezia (VE) il 18 giugno 1956, residente a Venezia (VE), Cannaregio 5388, codice fiscale PGN MSM 56H10 L738L;
- ZENNARO Roberto, nato a Venezia (VE) il 8 agosto 1930, residente a Venezia (VE), Dorsoduro 3384, codice fiscale ZNN RRT 50M08 L7360;

costituiscono l'Associazione Benefica Biri-Biri la cui attività sarà regolata dallo statuto trascritto in calce al presente atto.

Con il medesimo atto i sottoscritti, in deroga a quanto previsto dallo statuto, nominano componenti del primo Consiglio Direttivo, che durerà in carica fino alla prima assemblea, i signori:

- PAGAN Massimo, Presidente;
- ZENNARO Roberto, Vice Presidente;
- INGRA' Angelo, Segretario.

Massimo Pagan
Roberto Zennaro
Angelo Ingra'

Venezia, 16 marzo 2000

LE Ufficio delle Entrate Venezia I
SERIE ATTI PRIVATI

Reg. B 17 MAR. 2000 al N. 001972

Liquidato Lire 265.000

IL DIRETTORE
IL CAPO AREA
COLL. PUBBLICITÀ



STATUTO

Art. 1 - È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile un'associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione Benefica Bi-Bin".

Art. 2 - L'associazione ha sede in Venezia Cannaregio n° 8345/A. Essa potrà dotarsi di altre sedi al fine di perseguire le finalità statutarie.

Art. 3 - La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - L'associazione non persegue fini di lucro. L'associazione ha lo scopo di svolgere attività benefiche e sportive, nonché ogni altra attività o iniziativa utile al raggiungimento degli scopi anzidetti.

Art. 5 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) delle quote annuali dei soci, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da contributi, donazioni, lasciti testamentari, oblazioni da parte di privati, imprese, associazioni od enti pubblici o privati ed altri organismi e istituzioni;
- c) degli eventuali proventi derivanti dalle attività dell'associazione.

Art. 6 - Le rendite e le risorse dell'associazione saranno impiegate esclusivamente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività dell'associazione medesima.

È espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 - Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) facoltativamente, i Revisori dei conti.

Art. 8 - Assemblea dei soci

Sono soci dell'associazione i soci fondatori e quelli, persone fisiche e giuridiche od organismi anche internazionali, ammessi come soci dal Consiglio Direttivo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'assemblea è costituita dai soci fondatori e da quelli successivamente ammessi ed è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno con preavviso di almeno dieci giorni, trasmesso anche a mezzo telematico o e-mail, contenente l'ordine del giorno della seduta.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) elegge fra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) elegge facoltativamente i Revisori dei conti, qualora ne ravvisti l'opportunità in rapporto all'entità delle entrate, delle spese e del patrimonio dell'associazione;
- c) approva i regolamenti dell'associazione;
- d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) approva i programmi di attività dell'associazione;

f) delibera le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno metà degli associati.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'assemblea. Le persone giuridiche e comunque gli organismi collettivi dovranno essere rappresentati da una persona fisica allo scopo delegata dai competenti organi. Ogni socio ha diritto a un voto e può essere portatore di deleghe in numero non superiore a due.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; di ogni riunione è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le deliberazioni dell'assemblea sono ritenute valide qualora vengano prese a maggioranza, presenti in prima convocazione almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di intervenuti, salvo le ipotesi di cui al precedente punto f).

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo dell'associazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri che durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo applica le decisioni dell'assemblea e dispone dei pieni poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ai fini della realizzazione degli scopi associativi.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) elabora i programmi di attività, nonché i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) elabora i testi dei regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) delibera sull'ammissione di nuovi associati;
- e) stabilisce l'importo della quota associativa annua;
- f) convoca l'assemblea degli associati;
- g) adotta tutti i provvedimenti organizzativi, amministrativi e negoziali necessari per la gestione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario con preavviso di almeno tre giorni, trasmesso anche a mezzo telefax o e-mail, con l'indicazione degli argomenti da discutere.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 10 – Il Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta; rimane in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione deliberati dall'assemblea o dal Consiglio medesimo.

Gli atti di straordinaria amministrazione dovranno preventivamente essere approvati dal Consiglio Direttivo o, in casi di urgenza, dovranno essere sottoposti a ratifica del medesimo organo nella prima seduta utile.

Art. 11 – I revisori dei conti eventualmente nominati dall'assemblea in numero di due durano in carica un triennio. I revisori provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili ed esprimono il proprio avviso mediante apposita relazione sul conto consuntivo di ogni esercizio.

Art. 12 – L'esercizio coincide con l'anno solare.

Di tutte le entrate e spese dell'Associazione dovrà essere tenuta apposita contabilità generale separata dall'eventuale contabilità da tenersi ai sensi delle vigenti norme fiscali.

Il Presidente entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno deve riunire l'assemblea degli associati per sottoporre alla sua approvazione il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente.

Art. 13 – In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 – Per quanto non esplicitamente previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia. In particolare, l'associazione dovrà conformarsi ed osservare le regole ed i principi di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n° 460 e successive modificazioni.